

Tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - FISM Regionale dell'EMILIA E ROMAGNA legalmente rappresentata dal suo Presidente **Dott. Luca Iemmi**, assistito dal **rag. Marocchi Giuseppe**, Referente regionale Fism per il contratto collettivo

e le seguenti **Organizzazioni Sindacali**

- **CISL SCUOLA Emilia- Romagna**, nella persona del sig. **Franco Holler**
- **FLC CGIL Emilia- Romagna**, nella persona del sig. **Roberto Bussetti**
- **SNALS SCUOLA Emilia- Romagna**, nella persona del sig. **Gianfranco Samorì**,
- **UIL SCUOLA Emilia-Romagna** nella persona del sig. **AVV. EMILIO DEL PAGO**;

premessi che

-in data 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM, per il personale addetto ai servizi all'infanzia ed alle scuole dell'infanzia non statali;

- **l'art. 56 ultimo comma**, prevede che la contrattazione decentrata a livello regionale, potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell'attività didattica;

- il CCNL stesso prevede il secondo livello di contrattazione mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi;

- appurata la frequente necessità per le scuole infanzia Fism di istituire servizi ludico-assistenziali per i bambini durante il periodo estivo, impiegando anche personale docente ;

per tutto quanto premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) **Servizio estivo** - Fermo restando quanto disposto dal CCNL FISM **all'art. 56 lett. c)** ed ai sensi del suo ultimo comma, si conviene che nel mese di luglio il Datore di lavoro possa richiedere al personale docente di VI livello, lo svolgimento di attività ludico-assistenziale con i bambini, ed il personale docente, su base volontaria, possa prestare la propria attività in tale periodo. L'orario settimanale di apertura della scuola verrà stabilito dall'Ente gestore in base all'attività ludica e comunque il lavoro ordinario, per ogni dipendente di cui sopra, non potrà essere superiore a 32 ore settimanali.

Al fine di determinare l'effettivo numero di personale necessario nel mese di luglio, il Gestore dovrà essere in grado di conoscere per tempo il numero dei bambini partecipanti, per comunicarlo al personale dipendente almeno entro il mese di aprile che precede, unitamente al numero di settimane previsto ed alla turnazione dei docenti.

3) **Premio servizio estivo** - A fronte di tale attività, esercitata nel mese di luglio oltre le 44 settimane di attività didattica, al personale del VI[^] livello verrà corrisposto per gli anni 2017 e 2018, un premio forfettario a fronte di tale incremento di produttività di un importo pari ad €. 60,00 (sessanta/00), al lordo di imposte e contributi, per ogni settimana intera prestata da ciascun docente nel mese di luglio oltre le 44 settimane di attività didattica, fermo restando il diritto alla fruizione dei due terzi dei giorni di ferie nel periodo estivo durante la sospensione dell'attività didattica, secondo quanto previsto dell'art. 64 del CCNL-FISM facendo comunque salvo ogni diverso accordo preso con il Gestore e, comunque, da godere entro il mese di agosto dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione, salvo causa di forza maggiore.

4) **Fruizione permessi retribuiti** - Il personale docente di VI livello che presterà la propria opera oltre le 44 settimane di attività didattica nel mese di luglio e che durante l'anno scolastico abbia prestato attività lavorativa per 35 ore settimanali (quindi oltre le 32), dovrà usufruire dei giorni di permesso retribuito maturati a recupero di tali ore eccedenti previsti dall'art. 57, e se non goduti nei periodi di sospensione dell'attività didattica dell'anno di riferimento, entro il 31 agosto dell'anno successivo, oppure entro tale data dovranno essere retribuiti.

5) **Dipendenti a part-time** - Ogni istituto contrattuale ed ogni emolumento previsto nel presente articolo dovrà essere riproporzionato sulla base dell'eventuale orario a part-time o per prestazioni svolte in frazione di settimana.

6) **Condizioni di miglior favore** - Sono confermate le condizioni di miglior favore eventualmente in atto al momento del presente accordo.

7) **Durata** - Il presente accordo avrà effetto per gli **anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018** e verrà tacitamente ed automaticamente prorogato di anno in anno, salvo **quanto previsto da eventuale rinnovo del CCNL-FISM** o da disdetta da darsi da una delle parti **entro il 31 gennaio di ogni anno**, permanendo peraltro un impegno di verifica congiunta al termine del primo biennio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 13 Aprile 2017

F.I.S.M.

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS SCUOLA